F.I.U.F.
Federazione Italiana Unihockey Floorball – www.fiuf.it
Codice Fiscale: 91547760156
Banca Generali – IBAN: IT 96 X 03075 02200 8500184925
Federazione affiliata alla I.F.F. – International Floorball Federation –

Roma, 23 luglio 2014

Premesse fattuali:

In data 13 aprile 2014 si disputava la gara del Campionato Italiano di Floorball "Campo Grande" tra i club SSV Diamante Bozen e SV Sterzing, regolarmente calendarizzata. Arbitri designati per la gara in oggetto, ed autori dei due rispettivi referti arbitrali portati all'attenzione del presente organo giudicante, erano i sigg. Roberto Calegari (per il referto 009-2013) e Cesare Andreano (per il referto 010-2013).

Dalle prime ricostruzioni sono emerse due vicende sanzionate con espulsione, una di aggressione da parte di un giocatore di SSV Diamante Bozen, sig. Gostner, ed una di insulti all'arbitro, sempre ad opera di un giocatore di SSV Diamante Bozen, sig. Gutweniger.

Recependo una prassi avviata dal presente organo, i due casi sono trattati congiuntamente, essendosi i fatti impugnati svolti nella stessa gara di campionato, e a breve distanza temporale (3 minuti) l'uno dall'altro.

In sede di stesure dei referti, entrambi gli arbitri hanno confermato l'espulsione dei giocatori coinvolti, contrassegnando entrambe le sanzioni come "Penalità di Partita 3", e indicando le seguenti fattispecie:

- Fattispecie N° 6.17.1 "Lotta" per il sig. Gostner

- Fattispecie N° 6.17.3 "Insulti" per il sig. Gutweniger

Istruttoria:

In ottemperanza alle disposizioni statutarie sono stati raccolti i seguenti documenti e testimonianze per istruire il caso e consentire all'organo giudicante di prendere i provvedimenti appropriati:

- Referto Arbitrale relativo alla "Penalità di Partita 3" inflitta al sig. Gutweniger
- Referto Arbitrale relativo alla "Penalità di Partita 3" inflitta al sig. Gostner
- Memoria Difensiva presentata dal Club SSV Diamante Bozen
- Nota di commento presentata dal Club SV Sterzing
- Testimonianza orale rilasciata dall'arbitro Sig. Cesare Andreano
- Testimonianza orale rilasciata dall'arbitro Sig. Roberto Calegari

Tutti i documenti sono stati acquisiti dal giudicante, che li rimette a disposizione degli organi federali competenti previa specifica richiesta.

Dall'analisi del referto arbitrale, dalle introduzioni al caso svolte dalla Segreteria Federale, e dalle testimonianze e dalle documentazioni acquisite dal giudicante, le risultanze dell'istruttoria hanno portato alla seguente ricostruzione della vicenda:

[INIZIO RICOSTRUZIONE – Caso "Gutweniger"]

Al minuto 14'30" del terzo periodo di gioco, il giocatore di SSV Diamante Bozen, sig. Gutweniger, subiva un presunto fallo che, vistosi non accordato, ha causato una rabbiosa protesta che gli è valsa la penalità di 2 minuti. Non placato dalla penalità appena ricevuta, ha perpetuato la propria rimostranza nonostante la minaccia, da parte dell'arbitro Calegari, di una sanzione più severa (10 minuti). Non placatosi neanche a fronte di questa minaccia ha pronunciato, ai danni del duo arbitrale, la frase "siete delle merde. Vai a fanculo..".

Seguiva l'espulsione dal campo del giocatore Gutweniger.

[FINE RICOSTRUZIONE – Caso "Gutweniger"]

Il club ha presentato una propria memoria difensiva, nella quale denuncia una sproporzione tra una sanzione ricevuta da un proprio giocatore in un episodio simile. Aggiunge l'argomentazione che ravvisa poca lucidità negli arbitri che sarebbero più propensi a "punire" i giocatori anziché a "calmarli".

Sulla successione dei fatti nella loro essenza, fatte salve le precisazioni addotte e sopra riportare, il Club dichiara la propria fondamentale acquiescenza.

[INIZIO RICOSTRUZIONE – Caso "Gostner"]

Al minuto 16'11" del terzo periodo di gioco, il club SV Sterzing segnava un gol. Immediatamente a seguire, il giocatore Gostner si scagliava contro il giocatore N°8 del club SV Sterzing colpendolo violentemente con la stecca e poi con un calcio alle spalle; incapace di approntare alcuna reazione per la repentinità del gesto, il giocatore offeso veniva poi colpito con un pugno in faccia da Gostner e dallo stesso gli venivano tirati i capelli. L'aggressione è durata fin tanto che i compagni di squadra non lo hanno bloccato e allontanato. Sulla base della testimonianza dell'arbitro (a cui va attribuita una attendibilità intrinsecamente superiore alle altre), suffragata anche da quanto riportato

nella nota presentata da SV Sterzing, l'aggressione è stata completamente gratuita, è avvenuta senza alcuna provocazione evidente, e non c'è stata reazione da parte del giocatore offeso.

[FINE RICOSTRUZIONE – Caso "Gostner"]

Il Club ha presentato una propria memoria difensiva nella quale rivendica un elemento a discolpa, e cioè una presunta provocazione che Gostner avrebbe subito da parte del giocatore offeso di Sterzing, che sarebbe consistita nella frase "figlio di puttana". Il Club addita direttamente questo presunto comportamento quale causa scatenante dell'intero episodio; la memoria presentata recita, testualmente: "*sul caso gostner bisogna dire chè è inacettabile quello che c'è scritto. inanzitutto è partito tutto perchè il giocatore del vipiteno ha detto in faccia al giocatore Gostner „figlio di puttana". da lì è partita la rissa*...".

Sulla successione dei fatti nella loro essenza, pertanto, il Club non dichiara la propria acquiescenza, ma introduce un elemento del tutto assente nel referto che configura una diversa successione dei fatti.

La versione dei fatti di SSV Diamante Bozen **non viene accolta**, e si rimanda al paragrafo contenente le motivazioni della presente sentenza per le argomentazioni del caso.

Dispositivo:

In merito ai casi di cui ai numeri di ruolo 009-010 dell'Anno Sportivo 2013/2014 così come contrassegnato dalla Segreteria della Federazione Italiana Unihockey Floorball, il giudice unico federale:

- visto l'art. 29 dello Statuto Federale;

- preso atto delle indicazioni del Vademecum Federale 2013/2014;

- acquisita la documentazione e il materiale probatorio;

- ***Squalifica*** il giocatore tesserato P. Gostner, dalle gare nell'ambito del "Campionato Campo Grande" per un totale (comprensivo della prima partita successiva all'espulsione) di **5 (cinque)** gare;

- ***Squalifica*** il giocatore tesserato P. Gutweniger, dalle gare nell'ambito del "Campionato Campo Grande" per un totale (comprensivo della prima partita successiva all'espulsione) di **2 (due)** gare;

- ***Infligge*** una sanzione pecuniaria al Club SSV Diamante Bozen di **€125,00** (euro centoventicinque,00), interamente addebitabili al caso "Gostner" (numero di ruolo 010-2013).

Motivazioni:

Le ragioni della presente decisione, in ossequio ai principi stabiliti nelle motivazioni delle 8 sentenze redatte in quest'anno sportivo, sono ragioni di uniformità a decisioni precedenti e ragioni di equità rispetto al caso concreto.

È doveroso precisare innanzitutto che non si ravvisa, nonostante la prossimità cronologica dei due episodi, una sostanziale continuità tra gli stessi, che devono pertanto essere valutati separatamente, ponendo la giusta "intercapedine" tra i due, allo scopo di evitare contaminazioni che potrebbero compromettere la ragionevolezza del dispositivo.

Per quello che concerne il caso "Gutweniger", si tratta di un episodio di protesta arbitrale che ha diversi precedenti. Con l'unica eccezione dei casi 001-002-003/2013, l'entità della pena è essenzialmente in continuità coi precedenti, tanto con il caso "Rigo" (numero di ruolo 007/2013) che con il caso "Lochmann" (numero di ruolo 008/2013) che sono stati sanzionati, rispettivamente, con 1 (una) e 2 (due) giornate di squalifica (comprensive, come da prassi edittale, della prima giornata susseguente l'espulsione). Nel caso in oggetto, si è ritenuto di valutare *in pelius* (più severamente) tra l'arco dell'una e delle due giornate di squalifica, in considerazione di due fattori:

- La reiterazione della protesta, la mancanza, cioè, della "unisussistenza" del gesto di protesta (che si è svolta a più riprese e malgrado i tentativi di mediazione dell'arbitro);
- La gravità dell'insulto: frasi come "sei una merda, vai a fanculo.." non sono tollerabili.

Il caso "Gostner" è più complesso, perché i precedenti si differenziano tutti rispetto alla vicenda in oggetto. Il caso "Libener" era una sola spinta *a latere* di un'azione; il caso "*Widmann"* aveva avuto un seppur minimo gesto di provocazione.

Prima pertanto di procedere all'esposizione delle motivazioni per questo specifica sanzione, occorre premettere le ragioni del rigetto della tesi di SSV Diamante Bozen, che, si ricorda, ritiene che Gostner abbia subito una provocazione aperta da parte del giocatore di SV Sterzing (nello specifico, una frase detta "in faccia" a Gostner che sarebbe stata "figlio di puttana").

Ma prima ancora occorre specificare che anche l'eventuale presenza di una provocazione non modificherebbe la sanzione in modo sostanziale, essendo pacifico che non si è trattato di una "rissa" (come invece sostiene, sorprendentemente, SSV Diamante Bozen) ma di una "aggressione": in questo caso vi era un giocatore che picchiava ed uno che subiva. Punto. Questo fatto rende di scarsa significatività ogni considerazione circa la presenza di una provocazione. Ciò premesso, si fornisce, per completezza, anche l'analisi di questo aspetto: il fatto in sé è stato negato apertamente da **entrambi gli arbitri**. La squadra avversaria lo ha invece collocato in un altro momento, sconfessandone pertanto la funzione provocatoria (Sterzing dichiara che la frase è stata pronunciata **dopo** l'aggressione, e che pertanto non ha potuto fungere da provocazione). Naturalmente la frase in questione potrebbe effettivamente essere stata pronunciata anche prima (non è disponibile un filmato), ma dal momento che SSV Diamante Bozen dichiara "*è partito tutto perchè il giocatore del vipiteno ha detto in faccia al giocatore Gostner „figlio di puttana*", l'eventualità che gli arbitri non abbiano sentito un gesto di provocazione talmente aperto e talmente essenziale diviene un'ipotesi così remota da non poter essere presa in considerazione.

Ricapitolando:

- Diamante dice che dalla provocazione "è partito tutto"
- Se dalla provocazione "è partito tutto", allora deve essere stata palese, detta a voce alta e apertamente provocatoria.
- Se così fosse stato, gli arbitri la dovrebbero aver sentita, o almeno intravista.
- Gli arbitri non hanno sentito né visto nulla del genere.
- La provocazione non c'è stata.

Nella memoria difensiva di SSV Diamante Bozen si legge, inoltre, "*sulla richiesta del nostro capitano all'arbitro se aveva sentito quello che è stato detto al nostro giocatore ha risposto (parole testuali) „sì, ho sentito tutto". allora se ha sentito tutto, perchè non è stato sanzionato il giocatore del vipiteno? (..) se l'arbitro ha sentito tutto, perchè non lo ha scritto sul rapporto?"*

Interrogato a tal proposito, l'arbitro Cesare Andreano ha dichiarato di aver effettivamente pronunciato la frase "Si. Ho sentito tutto.." ma di non volersi riferire, con tale frase, a quanto presunto da SSV. In altre parole: ha sentito, ma ha sentito **altro**. Ed interrogato sul punto ha ribadito di non aver assistito ad alcun gesto di provocazione.

Alla luce di queste argomentazioni, la quantificazione viene commisurata al "caso Widmann", assumendone le stesse identiche proporzioni. Tale commisurazione poggia sulle tre ragioni esposte di seguito, che evidenziano le differenze tra i due casi. **Mentre le prime due giustificherebbero una pena più severa, la terza "bilancia" i due casi considerati, e consente di riconsiderare verso il basso l'entità della squalifica e dell'ammenda**:

- L'aggressione di Widmann si era svolta a seguito di un contatto irregolare di gioco, quella presente a seguito di una rete subita.
- L'aggressione di Widmann si era volta in una circostanza che individuava un antagonista specifico (lo stesso Widmann, nella propria versione, dichiarò che quel giocatore lo aveva provocato e aveva commesso falli ai suoi danni per tutta la partita). Da quel che si evince in questo caso, l'aggressione sembrerebbe essere figlia di una frustrazione generica e la scelta della "vittima" sembrerebbe essere più casuale.
- L'aggressione di Widmann è stata più metodica e più pericolosa (Widmann prese il giocatore per il collo e lo sbattè violentemente a terra); questo caso descrive una reazione rabbiosa, meno orientata e meno calcolata.

Infine, per entrambi i casi, il club SSV Diamante Bozen ribadisce una ormai consueta argomentazione che deplora l'emotività degli arbitri e la loro suggestionabilità, che li porterebbe ad essere poco obiettivi, e ad avere la conclamata tendenza a "punire" i giocatori anziché a "gestire correttamente" le partite promuovendo un clima di serenità.

Sul punto non può che ribadirsi il "principio cardine" stabilito da chi giudica in questa sede, in ottemperanza allo spirito sportivo su cui fonda la Federazione Italiana Unihockey Floorball: la "serenità" del gioco non può in alcuna maniera provenire da chi arbitra, ma solo da chi gioca. Gli arbitri svolgono un lavoro e applicano le regole, i giocatori dovrebbero pensare a giocare e a divertirsi, e non a picchiare e a insultare gli avversari o gli arbitri. Se poi gli avversari di turno si comportano male, il presente organo giudicante

rassicura che saranno trattati esattamente con lo stesso metro. Non c'è tanto altro da aggiungere sul punto.

Alla luce di quanto esposto, si commina come esposto la squalifica.

Si precisa, naturalmente, la ultrattività delle pene comminate. Le giornate di squalifica non scontate nell'anno sportivo in corso, dovranno essere scontate nell'anno sportivo 2014/2015.

In fede,

Marco Piccoli
Giudice Unico Federale
Federazione Italiana Unihockey Floorball